

Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso – Sezione II del 1° marzo 2011

Il versamento effettuato dal contraente nelle mani del notaio della somma occorrente per il pagamento del tributo (somma determinata dal notaio) ha efficacia liberatoria per il contribuente che non può pertanto essere costretto ad un nuovo pagamento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Al fine di comprendere con chiarezza le ragioni che inducono questo giudicante a ritenere giustificate le ragioni addotte dai ricorrenti, pur in presenza di due contrarie sentenze (una di questa stessa Commissione-n.297/3/10 del 04/10/2010- e un'altra della Suprema Corte -n.13653 del 23/01/2009), appare opportuno suddividere in paragrafi l'*iter* logico argomentativo seguito.

1) il notaio quale unico soggetto che può effettuare la registrazione e pagare le imposte relative alle cessioni immobiliari da lui rogate

Come è ben noto ai sensi dell'art.10, lett.b, DPR n.131/86, sono obbligati a chiedere la registrazione " ... i notai per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati", e, in base al disposto del successivo art.16, I comma, la registrazione è eseguita previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio ed è annotata in calce o a margine dell'atto presentato in originale (ma sulla liquidazione e annotazione si vedrà quanto sarà precisato in seguito!).

Orbene, poiché, ai sensi dell'art.54 DPR cit., all'atto della richiesta della registrazione il richiedente, oltre che presentare l'atto originale, deve pagare l'imposta e poiché ai sensi del successivo art.66 il notaio non può rilasciare ad alcuno l'originale, la copia o l'estratto dell'atto soggetto a registrazione, da esso formato o autenticato, prima che sia avvenuta la registrazione, la conclusione logica a questo punto già si palesa nel senso che il notaio, e solo il notaio, può effettuare la registrazione e pagare le relative imposte per gli atti da lui rogati aventi ad oggetto cessioni immobiliari.

Ma se qualche dubbio potesse residuare in ordine alla conclusione predetta (conclusione che, come si è accennato in premessa e come meglio sarà di seguito esplicitato, non è stata condivisa dalla

Suprema Corte) la introduzione della registrazione telematica, obbligatoria in tutto il territorio dello Stato Italiano sin dall'aprile 2007, dovrebbe eliminare ogni perplessità.

Invero con l'art.3 bis del D.lgs 18/12/1997 n.463 (aggiunto dall'art.1 D.lgs. 18/01/2000 n.2) è stato disposto che a decorrere dal 30/6/2000 (termine poi prorogato all'aprile 2007 con vari provvedimenti) alla registrazione degli atti relativi a diritti sugli immobili si provvede necessariamente con la procedura telematica.

Con il successivo DPR n.308/2000, contenente il Regolamento concernente l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari, è stata disciplinata la trasmissione telematica sia degli atti integralmente predisposti con strumenti informatici e con firma digitale, sia di quelli non predisposti per i quali deve essere utilizzato un ben definito modello unico informatico. E' stato altresì previsto il rilascio, per via telematica, di una ricevuta che tiene luogo delle annotazioni prescritte dall'art.16, comma 4, del DPR n.131/86, disponendosi la immediata annotazione, in calce o a margine dell'originale, della data e numero della registrazione, nonché della somma dovuta e versata.

Inoltre con il Decreto interministeriale 13/12/2000 (Ministero Finanze), sempre relativo alla disciplina della predetta procedura telematica per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili nonché alle modalità con cui effettuare il pagamento telematico dei tributi dovuti, è stato espressamente previsto (artt. 1 e 4) che per essere abilitati alla trasmissione telematica occorre ottenere una attestazione che può essere rilasciata unicamente ai pubblici ufficiali di cui all'art.10 lett.b DPR 131/86 i quali sono gli unici qualificati come utenti. E' altresì previsto espressamente che "gli utenti effettuano il pagamento dei tributi dovuti in base all'autoliquidazione attraverso addebito sul conto corrente, bancario o postale" disposto direttamente dall'amministrazione finanziaria, con la precisazione che a tal fine banche e Poste italiane stipulano apposita convenzione.

Relativamente alla prevista autoliquidazione dell'imposta da parte del notaio non sembra superfluo ricordare quanto affermato dalla Assonotai Campania (Notiziario telematico ottobre 2002) ovvero che la detta autoliquidazione "contiene un trasferimento dall'Amministrazione finanziaria al notaio di compiti ed attività considerati come espressione del potere impositivo dello Stato...che incide profondamente sul modo di concepire l'assetto dei rapporti tra notaio ed Amministrazione finanziaria in ordine alla concreta applicazione della disciplina dell'imposta di registro (e delle imposte ipotecaria e catastale)...al notaio è attribuito il potere di determinare ed operare la tassazione degli atti da lui ricevuti o autenticati...vi è quindi una sorta di disaggregazione delle funzioni spettanti nell'ordinario sistema del testo unico dell'imposta di registro all'Amministrazione finanziaria, attribuendosi al notaio, rogante o autenticante l'atto da assoggettare a tassazione, la competenza a liquidare l'imposta principale e lasciando agli uffici finanziari le competenze in ordine alle imposte suppletive e complementari...con la sola eccezione rappresentata dall'imposta principale (definibile postuma) che l'ufficio può richiedere se diretta unicamente alla correzione di errori o omissioni emergenti ictu oculi dall'atto commessi in sede di autoliquidazione...Qualora infatti si attribuissero All'Amministrazione finanziaria poteri di controllo sull'autoliquidazione non strettamente limitati ad una mera regolarità formale della quantificazione della somma dovuta, si finirebbe con il vanificare ingiustificatamente l'obiettivo perseguito dal legislatore con l'adempimento unico, aggravando di fatto il meccanismo applicativo dell'imposta di registro con la duplicazione (in capo al notaio ed al fisco) della competenza a liquidare l'imposta principale".

Della obbligatorietà di utilizzo della procedura telematica per la registrazione degli atti contenenti trasferimenti immobiliari previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione ha dato atto la stessa Agenzia delle Entrate in numerosi suoi provvedimenti (tra gli altri Circ. n.6/E Dir. Cent. 05/02/2003 – Disposizione n. 2006/133524 del 12/01/2007 del Direttore dell'Agenzia Risoluzione n.194/E del 16/5/2008 della Direz. Centr. Normativa e contenzioso).

A tanto poi va aggiunto che il notaio, ai sensi della legge n. 89/1913 (c.d. Legge notarile), artt.28, 74 e 78, ha diritto di farsi rilasciare preventivamente da ciascun contraente gli importi necessari per la registrazione e, in caso di rifiuto, può anche ricusare il suo ministero.

Esso notaio poi, successivamente al pagamento, nel caso (di difficile verifica nella pratica) che

abbia deciso di anticipare di tasca propria l'importo dei tributi, ha gli stessi poteri dell'Amministrazione finanziaria, essendo previsto, in suo favore e nei confronti del privato contraente inadempiente, sia lo speciale privilegio sugli immobili del debitore (art.58 DPR 131/86) sia la speciale tutela monitoria di cui all'art.633 n.3 c.p.c.

A tanto va aggiunto che la legge non predispone alcun mezzo perchè il soggetto che si rivolge al notaio (per stipulare un rogito per una cessione immobiliare) possa controllare che il notaio, una volta ricevuta la somma per pagare il tributo, effettui il pagamento e non si appropri invece della somma stessa.

Solo successivamente alla effettuazione (o alla non effettuazione) della registrazione il privato contraente potrà accertare se il notaio ha adempiuto o meno ai suoi obblighi, a meno che (ma trattasi di ipotesi del tutto inverosimile) il notaio non gli consenta di assistere alla trasmissione telematica del file ed al prelievo dell'importo relativo al tributo dal conto di esso notaio. Ma, come si è detto, trattasi di ipotesi al di fuori della realtà e comunque rimessa all'arbitrio del notaio al quale il contribuente è costretto incondizionatamente a versare la somma necessaria per il pagamento del tributo.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte non sembra possa essere posto in dubbio che, mediante leggi e regolamenti, è stato congegnato un sistema che consente unicamente al notaio - con assoluta esclusione dei privati contraenti - di provvedere alla registrazione, con sistema telematico, e al pagamento, con autoliquidazione, dei tributi dovuti per le cessioni immobiliari di cui hanno rogato gli atti.

2) l'efficacia liberatoria del pagamento del tributo nelle mani del notaio responsabile di imposta

Sulla base della premessa posta, ovvero che il notaio è l'unico soggetto che può effettuare il pagamento delle imposte per gli atti aventi ad oggetto cessioni di diritti immobiliari da lui rogati e che il contraente è pertanto costretto a versare nelle mani di esso notaio la somma necessaria per il pagamento, pena il rifiuto del notaio di rogare, è da esaminare come si colloca la figura del notaio nei rapporti tra A.F. e contribuente e quale sia l'effetto del pagamento che quest'ultimo è obbligato *ex lege* ad effettuare nelle mani del notaio.

Poiché il notaio è certamente estraneo alla fattispecie imponibile che intercorre tra la A.F. ed il contribuente e che trova giustificazione costituzionale, ex art.53 Cost., nella manifestazione di capacità contributiva di quest'ultimo, non sembra possa dubitarsi che (come generalmente riconosciuto) il notaio debba essere qualificato come *responsabile di imposta*, ovvero, come recita l'art.64 DPR n.600/73, come soggetto che *"in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti e situazioni esclusivamente riferibili a questi"*.

La responsabilità del notaio, come è ben noto, è relativa solo all'imposta principale che (come si è già detto) è da lui stesso liquidata, poiché, ex art.57, Il comma, DPR 131/86, *"la responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletiva"*, ovvero a quelle imposte di registro che sono liquidate e richieste dall'A.F al contribuente in un momento successivo alla registrazione.

L'ordinamento individua nel notaio una particolare figura di responsabile di imposta, concepita al fine di agevolare il più possibile la riscossione del credito erariale, dotandola di strumenti idonei a conseguire, sia in prevenzione (obbligando il soggetto passivo a versargli la somma per l'assolvimento dell'imposta) sia in successione (consentendogli di sostituirsi all'erario utilizzando gli stessi poteri), la necessaria provvista da parte del soggetto passivo del tributo, e prevedendo inoltre, nei confronti dello stesso notaio, misure sanzionatorie per la mancata ottemperanza agli obblighi (art.69 DPR 131/86).

È dunque possibile affermare che la legge, per meglio garantire l'A.F. dall'inadempimento del contribuente, impone che il pagamento dell'imposta di registro (e di quella ipotecale e catastale) relativa alla stipula di un atto notarile, sia effettuato solo dal notaio, pubblico ufficiale, al quale il contraente-contribuente è obbligato a versare la somma necessaria, il che equivale a dire che la

legge obbliga il soggetto passivo del rapporto tributario a pagare il tributo al notaio al quale sono conferiti speciali poteri (equivalenti a quelli di cui è dotata l'A.F. creditrice) per ottenere, sia prima che dopo la stipulazione del rogito, che il contribuente versi nelle sue mani l'importo del tributo. Da tanto consegue che il pagamento predetto non può non avere, per colui che lo esegue, efficacia liberatoria ai sensi dell'art.1188 c.c., trattandosi di pagamento effettuato nelle mani di *soggetto autorizzato dalla legge* a riceverlo e addirittura a rifiutare il suo ministero in caso di omesso previo versamento.

3) il principio di solidarietà passiva tra i contraenti e il notaio per l'obbligazione tributaria posto dall'art.57 DPR 131/86

E' da chiarire a questo punto come sia possibile conciliare l'affermato effetto liberatorio del pagamento dell'imposta, eseguito obbligatoriamente dal soggetto passivo del rapporto tributario nelle mani del notaio (*adiectus solutionis causa ex lege*), con il principio di solidarietà passiva per l'obbligazione tributaria tra il primo ed il secondo posto dall'art.57 DPR 131/86.

Orbene, ove si ponga mente alla obiettiva circostanza che in nessuna disposizione di legge è posto il divieto di prevedere che anche chi è autorizzato dalla legge a riscuotere il debito nell'interesse del creditore possa essere considerato condebitore, specie quando (come nella specie) il condebitore solidale (responsabile di imposta) sia estraneo al rapporto tra il creditore ed il debitore (rapporto tributario) e gli sia stata imposta la responsabilità solidale solo perchè offre serie garanzie (come si verifica per il notaio che è pubblico ufficiale) che il pagamento sia effettuato, ed è dotato di particolari strumenti (preventivi e successivi) per il recupero del credito, la questione presenta agevole soluzione.


~~E' da premettere che in più occasioni la Corte Costituzionale ha affermato e ribadito il principio secondo il quale le disposizioni della legge devono essere sempre interpretate in senso costituzionalmente orientato, il che sta a significare che nella interpretazione della legge il giudice deve sempre attenersi, se possibile, a quella interpretazione che sia conforme alla Costituzione.~~

Ora, se si ritenesse di interpretare l'art.57 cit. nel senso che il pagamento effettuato dal contribuente nelle mani del notaio non ha effetto liberatorio, non solo si violerebbe palesemente il principio di diritto posto dall'art.1188 c.c. (*"il pagamento fatto alla persona autorizzata dalla legge a riceverlo libera il debitore"*), ma si perverrebbe alla conclusione, evidentemente irrazionale e contrastante con l'art.3 della Costituzione, che la disposizione crea diversità di trattamento tra due soggetti, il contraente da una parte e il notaio dall'altra, ritenuti entrambi solidalmente responsabili della stessa obbligazione verso l'erario.

Invero mentre il contraente, al quale nessun colpevole comportamento è imputabile, è obbligato a versare la somma per l'assolvimento del tributo nelle mani del notaio (non essendogli consentito di effettuare di persona il versamento) ma resta poi esposto, senza alcun mezzo di tutela, al rischio di dovere nuovamente versare la somma nell'ipotesi che il notaio, invece di versarla, decida (come è accaduto nella specie) di impossessarsene, invece il notaio riceve doppia tutela, sia preventivamente, mediante il potere di subordinare il rogito al preventivo deposito della somma (sia per il tributo che per l'onorario ex artt. 28 e 78 L. notarile), sia successivamente, per l'ipotesi (poco probabile) che per sua libera scelta decida di anticiparla, poiché in tal caso è previsto in suo favore il privilegio speciale sugli immobili -art. 58 DPR 131/86- e una speciale tutela monitoria -art.633 n.3 c.p.c.

Sarebbe pertanto palese la violazione dell'art.3 della Costituzione, violazione che di certo non potrebbe essere contrastata osservando che il contribuente potrebbe azionare la rivalsa verso il notaio, ex artt.1298 e 1299 c.c.o attivarsi verso il Fondo di Garanzia per la responsabilità dei notai (istituito nell'anno 2005 proprio in occasione di un fatto analogo a quello per cui si procede).

Invero quanto alla eventuale azione di rivalsa verso il notaio si osserva: a) che nessun particolare



privilegio la legge prevede per chi intenda rivalersi verso il notaio; b) che la rivalsa sarebbe comunque di difficile esito favorevole essendo condizionata alla solvibilità del notaio (poco probabile dato il presupposto) nemmeno preventivamente conoscibile.

Quanto alla eventuale azione verso il Fondo di Garanzia Notarile, non può non rilevarsi che essa sarebbe lunga e defatigatoria, nonché di incerto esito poiché, ai sensi dell'art.4 D.lgs n.182/2006 (che ha modificato l'art.22 L. 89/1913), l'erogazione dell'indennizzo è subordinata: a) al passaggio in giudicato della sentenza penale che accerta la responsabilità del notaio o della sentenza di cui all'art.444 c.p.p.; b) alla surrogazione del Consiglio Nazionale del Notariato nel credito vantato nei confronti del notaio responsabile del danno, nei limiti dell'importo del contributo erogato, ai sensi dell'art.1201 c.c.; c) al passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il danno oppure alla dimostrazione di esso con prova scritta da valutare con le procedure definite dal Consiglio Nazionale del Notariato con apposite disposizioni regolamentari.

Non può non rilevarsi che restano a dir poco incomprensibili i motivi per i quali il contribuente, che sia stato rispettoso della legge e al quale nessun negligente comportamento sia rimproverabile, dovrebbe sottostare a tutte le predette incombenze per vedere riconosciuto il suo incontestabile diritto a non pagare due volte il tributo.

Ma risulterebbe anche palese la violazione dell'art.53 della Carta Costituzionale, che ricollega la obbligazione tributaria alla manifestazione di capacità contributiva reale, poiché, costringendo il contribuente al doppio pagamento, sarebbe considerata non già la capacità contributiva reale, ma solo quella virtuale.

L'art.57 cit. pertanto si deve ritenere applicabile: a) quando nessuno dei contraenti abbia versato la somma per il tributo al notaio e nemmeno questo la abbia versata all'A.F.; b) quando nessuno dei contraenti abbia versato la somma al notaio che invece abbia versato; c) quando uno dei contraenti non abbia versato all'altro; ma deve ritenersene esclusa l'applicabilità quando l'inadempimento sia del solo notaio che, avendo ricevuto la somma, non la abbia versata all'erario. Invero in tale ultima ipotesi sarebbe del tutto irrazionale, contrario alla logica ed alla giustizia sostanziale, volere affermare la persistenza del rapporto di solidarietà passiva tra il contribuente ed il notaio che, autorizzato dall'A.F. a ricevere il pagamento dal contribuente, se ne sia impossessato, tradendo il rapporto di fiducia in lui posto dall'A.F. creditrice, e pretendere che il contribuente paghi nuovamente il tributo.

Trattasi di esclusione, come si è premesso, che è giustificata oltre che dal principio posto dall'art.1188 c.c. (effetto liberatorio del pagamento effettuato nelle mani di chi è autorizzato dalla legge a riceverlo) anche dalla necessità di dare all'art.57 cit. una interpretazione rispettosa dei principi di ragionevolezza, uguaglianza e capacità contributiva posti dagli artt.3 e 53 Cost.

Quanto, infine, alla eventuale obiezione che l'esclusione della solidarietà per l'ipotesi predetta non è espressamente prevista dall'art.57, è agevole rilevare che, verosimilmente, il legislatore dell'epoca non ipotizzò per nulla la ipotesi della infedeltà del notaio, ipotesi peraltro che solo negli ultimi tempi risulta essersi verificata nella realtà (anche in diverse regioni del territorio italiano).

4)la diversa ipotesi del versamento della somma per il tributo ai liberi professionisti -art.1, comma 1, L. n.423/1995

Come è ben noto l'art.1, comma 1, della Legge n.423/1995 (come modificato dall'art.15, comma 1, della Legge n.146/1998) dispone che "La riscossione delle sanzioni pecuniarie previste dalle leggi di imposta in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento è sospesa nei confronti del contribuente qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai, e altri professionisti iscritti nei rispettivi albi in dipendenza del loro mandato professionale". In base al disposto del secondo comma dello stesso art.1 cit. la sospensione è disposta "...dopo il pagamento dell'imposta ancora dovuta, e sempre che il contribuente dimostri di avere provveduto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente".

Si è da taluno sostenuto (con una interpretazione a dir poco superficiale del predetto art.1) che è lo

stesso legislatore a prevedere espressamente che il contribuente, in caso di omissione del pagamento da parte del notaio che abbia ricevuto la provvista, ha l'obbligo di pagare una seconda volta.

Trattasi però, a ben vedere, di una interpretazione palesemente erronea poiché la previsione di cui all'art.1 L. 423/95, che prevede la sospensione delle sanzioni, è evidentemente applicabile unicamente alle ipotesi in cui il contribuente sia assoggettabile a sanzioni pecuniarie, il che non è affatto previsto dal DPR n.,131/86 il quale, come chiaramente desumibile dal combinato disposto degli artt.11. 69 e 70. dispone che la richiesta di registrazione per gli atti rogati dai notai deve essere presentata unicamente dai notai i quali, pertanto, e solo essi, in caso di omissione o ritardo, sono puniti con pesanti sanzioni.

Del resto il sistema congegnato dal DPR 131/86 ha una evidente coerenza e logicità poiché, mentre nella ipotesi dell'assolvimento dell'imposta di registro il notaio è il soggetto al quale il contraente deve necessariamente rivolgersi per effettuare una cessione di diritti immobiliari ed a lui deve necessariamente versare la somma occorrente per pagare il tributo, nella diversa ipotesi di cui alla L. n.423/95 il notaio è perfettamente equiparabile agli altri liberi professionisti indicati, sì che colui che si rivolge al notaio – per compiere attività diverse dalle cessioni immobiliari- se decide di affidargli la somma per pagare un tributo, tanto fa di sua spontanea volontà e, di conseguenza, accetta anche il rischio (esplicitamente previsto dalla norma) di dovere effettuare una duplicazione di pagamento per l'ipotesi che il notaio tradisca la fiducia accordatagli e si appropri della somma destinata all'erario.

5) le non condivisibili affermazioni del giudice di legittimità (sentenza n.13653 del 23/01/2009)

Non molto tempo addietro la Suprema Corte di Cassazione ha dovuto occuparsi per la prima volta (non risultano altri precedenti) di un caso analogo a quello per cui è processo, ma è pervenuta alla conclusione di ritenere il contribuente obbligato ad effettuare il doppio pagamento del tributo sulla base di premesse che questo giudice, per i motivi che di seguito saranno esposti e in base alle considerazioni già enunciate, non ritiene di condividere.

Invero l'iter logico argomentativo della sentenza n.13653/09 si fonda essenzialmente su due presupposti, chiaramente in essa indicati ma che, a parere di questo giudice, sono assolutamente infondati.

Premette infatti il giudice di legittimità che "...il sistema delle norme vigenti non esclude una partecipazione attiva della parte nel pagamento dell'imposta (di registro n.d.r.)...sia sotto il profilo della concreta effettuazione del pagamento ad opera dello stipulante quanto sotto quello del controllo che il versamento effettuato nelle mani del notaio pervenga effettivamente all'A.F.".

Aggiunge poi che l'affidamento al notaio del pagamento dell'imposta e il versamento nelle sue mani della somma necessaria "...si basa...sulla fiducia che il notaio riscuote, non solo in quanto espletato un incarico professionale adeguatamente remunerato ma anche per la veste pubblicistica che la figura professionale notarile assume nel nostro ordinamento".

Insomma sembra di capire che, secondo la Suprema Corte, il privato contraente potrebbe egli stesso provvedere alla registrazione degli atti che fa rogare dal notaio o, comunque, potrebbe controllare che il notaio faccia in concreto il pagamento per il quale ha ricevuto la provvista e che, se esso privato affida al notaio il pagamento del tributo, versandogli la somma necessaria, tanto fa per una sua libera scelta in quanto si fida del notaio.

Il punto però è che, come si è dimostrato in precedenza (v. sub1), nessuna delle due premesse corrisponde al vero poiché il sistema normativo vigente, che disciplina il rapporto tra il contraente ed il notaio che deve rogare un atto di trasferimento di diritti immobiliari, è congegnato in maniera tale da imporre (costringere) il primo a rivolgersi al secondo e a consegnargli la somma necessaria per il pagamento del tributo, senza essere munito di alcun diritto per controllare preventivamente che la somma sia poi versata nelle casse dell'erario, controllo che è di fatto rimesso al mero arbitrio del notaio (che in pratica difficilmente consentirà al suo cliente di controllare che l'A.F. effettui il prelievo dal conto di esso notaio) e che, se effettuato (unica possibilità) successivamente si rivela del tutto inutile.



Il vero è, però, che le affermazioni del giudice di legittimità hanno riferimento ad un'epoca (si tratta di un ricorso proposto nell'anno 1998) in cui nemmeno si ipotizzava che nel futuro la registrazione degli atti contenenti cessioni immobiliari sarebbe avvenuta obbligatoriamente (dall'aprile 2007) con l'utilizzo del sistema informatico, mediante la trasmissione di un file alla quale sarebbe stato abilitato solo il notaio e con pagamento effettuato, previa autoliquidazione da parte del medesimo e a mezzo prelievo telematico, dal conto corrente del notaio stesso.

Né sembra superfluo osservare che, per il modo in cui oggi è congegnato il sistema per la registrazione degli atti predetti, l'eventuale fiducia verso il notaio e la sua funzione pubblicistica deve ritenersi posta non già da parte dello stipulante, bensì, come si è già detto, dalla legge stessa nell'interesse dell'erario per premunirsi contro l'inadempimento del contribuente: non a caso il notaio è considerato responsabile e garante dell'adempimento dell'obbligazione tributaria.

Conclusivamente questo giudicante ritiene di potere affermare che il versamento effettuato dal contraente nelle mani del notaio della somma occorrente per il pagamento del tributo (somma determinata dal notaio) ha efficacia liberatoria per il contribuente che non può pertanto essere costretto ad un nuovo pagamento.

Le considerazioni sopra esposte inducono ad accogliere il ricorso e ad annullare l'opposto atto impositivo.

L'esistenza di contrastanti giudicati, anche se quello più autorevole (Cass.13653/09) è riferito a fatti disciplinati da normativa in parte non più operativa, costituisce giusto motivo per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

P. Q. M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'opposto atto impositivo. Dichiaro interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Campobasso, 1/3/2011

Il Presidente est.

dr. Giuseppe Di Nardo

